

Le funzioni e gli ambiti di applicazione della certificazione dei contratti

L'istituto della certificazione (artt.75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003) può avere ad oggetto i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro e si pone l'espresso scopo di ridurre il contenzioso in materia di lavoro. Si tratta di una procedura volontaria che si conclude con l'adozione di un atto amministrativo motivato che accoglie o rifiuta la richiesta.

È possibile ricorrere alla certificazione per tutti i contratti di lavoro, indipendentemente dalla loro qualificazione subordinata/autonoma, sia al momento dell'instaurazione del rapporto, sia nel corso dello svolgimento dello stesso. Nelle medesime ipotesi, le commissioni possono offrire anche un servizio di consulenza e assistenza alle parti.

La funzione dell'ente certificatore, volta a chiarire il concreto ed idoneo assetto contrattuale, da stabilire in relazione alle rispettive dichiarazioni di volontà delle parti, non può però spingersi sino ad esprimere un giudizio definitivo sulla qualificazione del rapporto, restando quest'ultima esclusiva prerogativa del giudice. La certificazione determina, infatti, una sorta di presunzione relativa, passibile comunque di prova contraria, di conformità del rapporto rispetto al modello contrattuale prescelto dalle parti. **In accordo all'art. 79, d.lgs. n. 276/2003, gli effetti vincolanti della certificazione permangono, anche verso terzi, fino al momento in cui sia stato accolto con sentenza di merito uno dei rimedi giurisdizionali esperibili.** I giudici, così, non possono discostarsi nella qualificazione del contratto di lavoro e nella interpretazione delle relative clausole, dalle valutazioni espresse dalle parti in sede di certificazione del contratto, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, vizi del consenso, difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Rileva sottolineare che **le parti o i terzi interessati che intendano proporre ricorso giudiziario per rivendicare la corretta qualificazione del contratto devono in primo luogo esperire il tentativo di conciliazione obbligatorio** presso la medesima commissione di certificazione che ha adottato l'atto.

Inoltre, l'art. 80, comma 5, del decreto prevede che "Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la Commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere". Tale azione è diretta ad ottenere l'annullamento dell'atto di certificazione, senza incidere sul contratto di lavoro al quale accede. In ogni caso, il giudice ordinario conserva il potere di disapplicare l'atto di certificazione viziato.

Come illustrato dalla c.d. Direttiva Sacconi del 18 settembre 2008, tuttavia, qualora da un controllo degli organi ispettivi si evinca, con evidenza immediata e non controvertibile, la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro, potranno essere erogate le opportune sanzioni.

Sono abilitate alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni istituite presso:

- gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale;

- le Direzioni territoriali del lavoro;
- le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'apposito albo, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse;
- i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento.

Nel corso degli anni, il legislatore ha costantemente e progressivamente ampliato le competenze ed il ruolo delle Commissioni di Certificazione valorizzandone le funzioni. Di seguito, riportiamo tutte le ipotesi che possono essere oggetto di certificazione da parte delle commissioni:

ISTITUTO	FONTE	FUNZIONE
Contratti di lavoro	Art. 75, d.lgs. n. 276/2003	Certificazione della conformità alle disposizioni di legge di tutti i contratti di lavoro autonomo o subordinato in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
Contratti di lavoro	Art. 75, d.lgs. n. 276/2003	Certificazione di singole clausole contrattuali (es. retribuzione, mansioni, orari ecc.).
Contratti di appalto	Art. 84, d.lgs. n. 276/2003	Certificazione in sede di stipulazione dei contratti di appalto ed in fase di attuazione del relativo programma negoziale.
Contratti di lavoro	Art. 30, l. n. 183/2010	Certificazione delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo nei contratti individuali di lavoro, di cui il giudice tiene conto nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento.
Collaborazioni parasubordinate e autonome	Art. 2, d.lgs. n. 81/2015	Certificazione dell'assenza degli indici di subordinazione stabiliti dalla normativa (personalità, continuità, etero-organizzazione).

Stabilizzazione collaboratori parasubordinati a autonomi	Art. 54, d.lgs. n. 81/2015	Sottoscrizione atti di conciliazione con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro.
Mansioni del lavoratore	Art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 3, d.lgs. n. 81/2015	Stipula del patto di demansionamento.
Contratto di lavoro a tempo parziale	Art. 6, d.lgs. n. 81/2015	Stipula di accordi relativi alle clausole elastiche nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non le disciplini.
Conciliazione in caso di licenziamento per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015	Art. 6, d.lgs. n. 23/2015	Conciliazione nell'ipotesi di accettazione della proposta transattiva del datore di lavoro.
Clausola compromissoria	Art. 31, l. n. 183/2010	Certificazione, a pena di nullità, della clausola compromissoria di cui all'art. 808 c.p.c.: le commissioni accertano l'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro (escluse quelle relative alla risoluzione del contratto di lavoro).
Sicurezza del lavoro	Art. 27, d.lgs. n. 81/2008	Certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, ai fini della qualificazione delle imprese per la sicurezza.
Rinunzie e transazioni	Art. 82, d.lgs. n. 276/2003	La certificazione delle rinunzie e transazioni a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.
Conciliazione facoltativa	Art. 82, d.lgs. n. 276/2003	La funzione conciliativa facoltativa per le controversie

		relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c.
Conciliazione obbligatoria	Art. 82, d.lgs. n. 276/2003	La funzione conciliativa obbligatoria di cui all'art. 410 c.p.c. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima commissione.
Certificazione appalto negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati	Art. 2, d.P.R. n. 177/2011	Certificazione della presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati con contratto di appalto
Convalida dimissioni o risoluzioni consensuali	Art. 26, comma 7, d.lgs. n. 151/2015	Certificazione della volontà dei lavoratori di rassegnare le dimissioni o di sottoscrizione di atti di risoluzione consensuale.